



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)  
e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)  
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2625)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2015*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 2015*

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**TRATTATO**  
**SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE**  
**TRA**  
**LA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan, qui di seguito denominati "Parti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale,

ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale d'origine dei medesimi,

hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1**  
**Definizioni**

Ai fini del presente Trattato, il termine

- a) "condanna" indica qualsiasi decisione giudiziale definitiva che infligge una pena o misura privativa della libertà personale in conseguenza della commissione di un reato;
- b) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva;
- c) "Parte di Condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- d) "Parte di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata, trasferita per eseguire la condanna.

**Articolo 2**  
**Principi Generali**

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata può essere trasferita nel territorio della Parte di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna.
3. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.



**Articolo 3****Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorità Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan è l'Ufficio del Procuratore Generale;
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

**Articolo 4****Condizioni per il Trasferimento**

1. Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  - a) la persona condannata è un cittadino della Parte di Esecuzione;
  - b) la sentenza di condanna è definitiva;
  - c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;
  - d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
  - e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione;
  - f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.

**Articolo 5****Rifiuto del trasferimento**

1. Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato se:
  - a) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico ed è contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali;
  - b) sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna.
2. In ogni caso, ciascuna Parte può altresì accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo





**Articolo 6****Comunicazioni in ordine alle richieste**

Ciascuna Parte comunica senza indugio all'altra Parte la propria decisione sulla richiesta di trasferimento, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto.

**Articolo 7****Informazioni alla persona condannata**

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.

**Articolo 8****Richiesta di Trasferimento**

1. Il trasferimento può essere richiesto:
  - a) dalla Parte di Condanna;
  - b) dalla Parte di Esecuzione;
  - c) dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte di Condanna o alla Parte di Esecuzione, con la quale viene espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

**Articolo 9****Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno**

1. Ciascuna Parte, a seguito di richiesta di trasferimento di persona condannata, trasmette senza indugio i documenti e le informazioni seguenti.
2. La Parte di Condanna trasmette:
  - a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
  - b) le informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute;
  - c) l'esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
  - d) le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
  - e) le informazioni relative alla condotta tenuta dalla persona condannata durante la detenzione ed ogni altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;



- f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
  - g) se opportuno, ogni rapporto sociale e medica sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario eseguito nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte di Esecuzione;
  - h) la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il suo rappresentante legale, ai sensi dell'art. 4 lett. d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento;
  - i) la dichiarazione con la quale la Parte di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
  - j) qualsiasi ulteriore informazione e documento che la Parte di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione sul trasferimento della persona condannata.
3. La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
- a) un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti che la persona condannata è cittadino della Parte di Esecuzione;
  - b) le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nella Parte di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
  - c) le informazioni relative alle norme che disciplinano l'esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo la legge della Parte di Esecuzione;
  - d) la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
  - e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.
4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

### Articolo 10

#### Lingua e Legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 8, e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo 9 del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 9 del presente Trattato.





**Articolo 11****Consenso e Verifica**

1. La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento, o il suo legale rappresentante, in conformità alla lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge della Parte di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se la Parte di Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna dà alla Parte di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un rappresentante diplomatico, che il consenso della persona condannata o del suo legale rappresentante, sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

**Articolo 12****Consegna della Persona Condannata**

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle modalità del trasferimento.

**Articolo 13****Esecuzione della Condanna**

1. La Parte di Esecuzione, applicando la propria legge, deve continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna e computando il tempo della pena già scontata sul territorio della Parte di Condanna.
2. Se la condanna è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge della Parte di Esecuzione, quest'ultima può, con il consenso della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza della Parte di Condanna. Nel caso di una simile modifica:
  - a) la Parte di Esecuzione non può cambiare una pena privativa della libertà personale in una pena pecuniaria;
  - b) la Parte di Esecuzione non può aggravare la condanna inflitta dalla Parte di Condanna o applicare una pena eccedente la durata massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per lo stesso reato.
3. La Parte di Esecuzione può applicare alla persona trasferita la liberazione condizionale anticipata e gli altri benefici previsti dalla propria legge.

**Articolo 14****Revisione della Sentenza**

Soltanto la Parte di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.



**Articolo 15****Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena**

1. La persona trasferita può beneficiare della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne dà immediata comunicazione all'altra Parte.
2. La Parte di Esecuzione, ricevuta comunicazione di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza concernenti la persona condannata, dà agli stessi immediata esecuzione.

**Articolo 16****Cessazione dell'Esecuzione**

La Parte di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dalla Parte di Condanna di qualsiasi decisione in forza della quale la condanna stessa cessa di essere eseguibile.

**Articolo 17****Informazioni Concernenti l'Esecuzione**

La Parte di Esecuzione fornisce alla Parte di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della condanna è terminata o comunque cessata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c) se la Parte di Condanna richiede una relazione speciale.

**Articolo 18****Transito**

1. Quando una delle due Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.
2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra parte, tale autorizzazione non è richiesta.
3. La Parte Richiesta, se ciò non è incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.

**Articolo 19****Spese**

1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:
  - a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;
  - b) all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento.
2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.



**Articolo 20****Rapporti con altri Accordi Internazionali**

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.

**Articolo 21****Applicazione nel tempo**

Il presente Trattato si applicherà anche nei confronti delle persone condannate prima della sua entrata in vigore.

**Articolo 22****Soluzione delle Controversie**

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali. Ove l'accordo non venga raggiunto, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

**Articolo 23****Entrata in Vigore, Modifica, Durata e Cessazione**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Astana, il giorno 8 del mese di novembre dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica del Kazakistan



**TREATY  
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS  
BETWEEN  
THE REPUBLIC OF ITALY  
AND  
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

The Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to promote an effective co-operation between their two Countries on the transfer of sentenced persons for the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration,

Considering that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreigners who are deprived of their liberty as a consequence of a sentence may serve their sentence within their society of origin,

Have agreed as follows:

**Article 1  
Definitions**

For the purposes of this Treaty:

- a) "sentence" means any final court decision, providing a punishment in form of deprivation of liberty for committing a criminal offence;
- b) "sentenced person" means a person in respect on whom a final sentence has been imposed;
- c) "Sentencing Party" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;
- d) "Administering Party" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to enforce the sentence.

**Article 2  
General Principles**

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. In accordance with the provisions of this Treaty, a person sentenced in the territory of either Party (Sentencing Party) may be transferred to the territory of the other Party (Administering Party), in order to serve his/her sentence.
3. This Treaty shall apply to minors who receive special treatment in accordance with the laws of both Parties.



**Article 3****Central Authorities**

1. For the purposes of this Treaty, the Parties shall transmit the requests and documents and communicate with each other directly through the Central Authorities specified in paragraph 2 of this article.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Republic of Kazakhstan shall be the General Prosecutor's Office.
3. Either Party shall notify the other, through diplomatic channels, in writing, any change of its designated Central Authority.

**Article 4****Conditions for Transfer**

1. Transfer may take place if all the following conditions are met:
  - a) the sentenced person is a national of the Administering Party;
  - b) the sentence is final;
  - c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served by the sentenced person is at least one year;
  - d) the sentenced person or - in the event of his/her incapacity due to age, physical or mental conditions - the sentenced person's legal representative consents to the transfer;
  - e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Administering Party;
  - f) both Parties agree to the transfer.
2. In exceptional cases both Parties may agree to the transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than that specified in paragraph 1 (c) of this article.

**Article 5****Refusal of transfer**

1. The transfer of a sentenced person may be refused when:
  - a) one of the Parties deems that the transfer may give rise to a danger for the State sovereignty, security or public order and it is contrary to the fundamental principles of own law, or other national interests;
  - b) other criminal, civil or administrative proceedings are pending against the sentenced person on the territory of the Sentencing Party.
2. In any case, each Party may also either grant or refuse the transfer for other reasons, irrespective of the conditions laid down in par. 1 of this article.

**Article 6****Information on the requests**

Each Party shall promptly communicate to the other Party its decision on the requested transfer, giving reasons in case of refusal.



**Article 7****Information to the sentenced person**

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply must be informed by the Sentencing Party of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer.

2. The sentenced person must, if he/she so requests, be informed in writing of every action taken by the Sentencing Party or the Administering Party with respect to his/her request for transfer and he/she shall always be informed of the decision taken by each Party.

**Article 8****Request for Transfer**

1. Transfer may be requested:
  - a) by the Sentencing Party;
  - b) by the Administering Party;
  - c) by the sentenced person or his/her legal representative by means of a written statement addressed to the Sentencing Party or the Administering Party expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities specified in Article 3 of this Treaty.

**Article 9****Exchange of Information and Supporting Documents**

1. Each Party, upon request for transfer by a sentenced person, shall transmit, without delay, the following documents and information.
2. The Sentencing Party shall transmit:
  - a) information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such a person and his/her fingerprints;
  - b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering Party, if known;
  - c) a statement of the circumstances of the committed crime and the text of the law provisions on which the sentence is based;
  - d) information on the nature and duration of the sentence and the date of commencement of its enforcement;
  - e) information on the person's conduct during his/her detention and any other factor relevant to the enforcement of sentence;
  - f) a duly authenticated copy of the sentence;
  - g) if appropriate, a social and medical report on the sentenced person, information on the medical treatment carried out in the Sentencing Party and any recommendation for his/her further treatment in the Administering Party;





- h) a statement by which the sentenced person, or his/her legal representative, expresses his/her consent to the transfer in compliance with letter d) of article 4 of this Treaty;
  - i) a statement by which the Sentencing Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
  - j) any other further information and documents that the Administering Party deems necessary for the decision on the transfer of the sentenced person.
3. The Administering Party, on request, shall send:
- a) a document or official statement indicating that the sentenced person is a national of the Administering Party;
  - b) the law provisions of the Administering Party indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Sentencing Party constitute a criminal offence also according to the law of the Administering Party;
  - c) the information on the provisions of the law of the Administering Party governing the enforcement of the sentence imposed by any foreign State;
  - d) a statement by which the Administering Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
  - e) any other information or document which shall be deemed necessary by the Sentencing Party to make a decision.
4. The exchange of information and supporting documents referred to in the above provisions shall not be made if either Party immediately indicates that it does not consent to the transfer.

#### **Article 10**

##### **Language and Legalization**

1. The request for transfer and replies referred to in paragraph 2 of Article 8, and the information, the supporting documents and records referred to in article 9 of this Treaty shall be written in the language of the Party to which they are addressed, or in the English language.

2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of legalization, certification or authentication, except for the authentication of a copy of the judgment delivered against the sentenced person pursuant to paragraph 2, letter f) of article 9 of this Treaty.

#### **Article 11**

##### **Consent and its Verification**

1. The Sentencing Party shall ensure that the person or his/her legal representative required to give consent to the transfer in compliance with letter d) of Article 4 of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. This procedure shall be governed by the law of the Sentencing Party.



2. Prior to the transfer, if the Administering Party expressly requests it, the Sentencing Party shall afford the Administering Party an opportunity to verify, through a diplomatic official, that the consent by the sentenced person or his/her legal representative has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this article.

#### **Article 12**

##### **Delivery of the Sentenced Person**

If the transfer of a sentenced person is granted, the Parties shall promptly agree on the time, place and conditions of the transfer.

#### **Article 13**

##### **Enforcement of Sentence**

1. The Administering Party shall, under its domestic legislation, continue sentence enforcement in compliance with the legal nature and duration of the punishment as determined in the judgment of the Sentencing Party, and the period shall be calculated that has already been served on the territory of the Sentencing Party.
2. If the sentence, by its own nature or duration, is incompatible with the law of the Administering Party, the latter may, with the Sentencing Party's consent, adapt the sentence to the punishment prescribed by its own legislation for the same offence. The sentence so modified shall, as to its nature and duration, correspond as much as possible to the sentence imposed by the Sentencing Party. If the sentence is modified:
  - a) the Administering Party may not change a punishment involving deprivation of personal liberty into a fine;
  - b) the Administering Party may not aggravate the sentence imposed by the Sentencing Party or apply a sentence exceeding the maximum length of the punishment prescribed by the law of the Administering Party for the same offence.
3. The Administering Party may grant the transferred person conditional early release and any other benefits prescribed by its own law.

#### **Article 14**

##### **Review of Judgment**

The Sentencing Party alone shall have the right to decide on any application for the review of judgments.



**Article 15****Grazia [Individual Pardon], Amnistia [Amnesty] and other provisions of reduction of sentence**

1. The sentenced person may benefit from an individual pardon, amnesty or other provisions of reduction of sentence, as granted, in accordance with its laws, by either Party that shall immediately inform the other Party thereof.
2. When the Administering Party receives notice of any of the above clemency orders concerning the sentenced person, it shall immediately enforce them.

**Article 16****Termination of Enforcement**

The Administering Party shall terminate enforcement of sentence as soon as it is informed by the Sentencing Party of any decision by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

**Article 17****Information on Enforcement**

The Administering Party shall provide information to the Sentencing Party on the enforcement of sentence:

- a) if, in compliance with its own law, the enforcement of sentence has been completed or terminated;
- b) if the sentenced person has escaped from custody before the enforcement of sentence has been completed;
- c) if the Sentencing Party requests a special report.

**Article 18****Transit**

1. If either Party, when co-operating with a Third State, has to carry out the transit of sentenced persons through the territory of the other Party, the former shall ask the other Party to give its authorisation to the transit through the territory of the latter Party.
2. In case of transport by plane in respect of which no stop shall be made on the territory of the other Party, such authorisation is not required.
3. The Requested Party shall grant the Requesting Party's request for transit provided that this is not incompatible with its domestic legislation.

**Article 19****Costs**

1. The administering Party shall bear the costs for:
  - a) the transfer of the sentenced person, except for the costs incurred on the territory of the sentencing Party;
  - b) the enforcement of sentence after the transfer.
2. The costs incurred for the transit shall be borne by the Party that has requested such transit.





**Article 20****Relationship with other International Agreements**

This Treaty shall not prevent the Parties from co-operating in respect of the transfer of sentenced persons in compliance with other international agreements which both Parties adhere to.

**Article 21****Temporal Application**

This Treaty shall also apply to persons on whom a sentence was imposed before its entry into force.

**Article 22****Settlement of disputes**

Any dispute on the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by consultation between the Central Authorities. If no agreement is reached, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

**Article 23****Entry into Force, Amendments, Duration and Termination**

1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day following the date of reception of the last notification written by which the Parties inform each other, through their diplomatic channels, that their domestic ratification procedures have been carried out.
2. By agreement of the Parties, this Treaty may be amended - and such amendments shall be part of this Treaty - by additional protocols that shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 of this Article.
3. This Treaty shall be of indefinite duration. Either Party may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of such notice. The termination of effectiveness shall be without prejudice to any procedure started prior to said termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective States, have signed this Treaty.

Done at Astana, on this 8 day of November in the year 2013, in two originals, each in the Italian, Kazakh and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the Republic of Kazakhstan



